



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 42 DATA PUBBLICAZIONE 10/05/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 89 DEL 9 MAGGIO 2024
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 MINUTO DI RACCOGLIMENTO - CASTELDACCIA (PA)

Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale della nota pervenutaci dalla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. inerente quanto indicato in oggetto:

“Su indicazione del Presidente Federale, si dispone un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni da Voi organizzate, in programma dalla giornata odierna e per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (PA).”

**1.2 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 359 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 359 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

**1.3 CIRCOLARE N. 9/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 2
MAGGIO 2024 – ULTERIORI CHIARIMENTI IN ORDINE AL D.LGS.
N. 1 DELL’8 GENNAIO 2024 – “DECRETO ADEMPIMENTI” –
MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI, DI
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE E DI SERVIZI DIGITALI (DALLA
CIRCOLARE N. 67 DELLA L.N.D.)**

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 67 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 27 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

2.1 RADUNO DI SELEZIONE DELLA RAPPRESENTATIVA UNDER 14

Si rendono noti i nomi dei calciatori che sono stati selezionati per un nuovo raduno della costituenda **Rappresentativa provinciale Under 14** che partecipa al Torneo delle Rappresentative Provinciali e Distrettuali.

Il raduno si svolgerà **lunedì 13 maggio 2024 (ritrovo ore 18:00)**, presso lo stadio "Curotti" di Domodossola (Piazzale dello sport), e in tale occasione si disputerà un allenamento congiunto con la formazione Under 14 della USD Juventus Domo.

Per questo raduno sono convocati i seguenti calciatori unitamente alla commissione tecnica:

BAGNELLA: Laidelli Emanuele, Sattambi Ralalage Nethuk Rashen;

CITTÀ DI BAVENO: Iori Emanuele Stefan, Marchionini Andrea;

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE: Traviganti Diego;

GRAVELLONA SAN PIETRO: Delsignore Federico, Grillo Francesco, Lomazzi Edoardo Andrea;

JUVENTUS DOMO: Bartolucci Gioele, Maffioli Nicolo, Sansalone Riccardo;

OMEGNA: Cambieri Alberto, Ingletti Ivan, Petrella Mattia;

VARZESE: Barone Davide;

VERBANIA: Della Rossa Antonio, Lorenzini Claudio, Toku Jozef Manuel;

VOLUNTAS SUNA: Alegrete Vieira Luca, Brughera Christian, Di Lavello Tommaso, Sayed Ahmed.

Responsabile organizzativo: Benedetto Madeo

Dirigente responsabile: Fabio Alberti

Selezionatore: Davide Corsi

Collaboratore tecnico: Vincenzo Castanò

Medico: dott. Giuseppe La Mura

Massaggiatore: Giuseppe Viscardi

I calciatori che hanno il certificato scaduto o in scadenza sono tenuti a presentarsi con la fotocopia del certificato medico in corso di validità da consegnare al dirigente responsabile della Rappresentativa, e tutti sono tenuti a presentarsi con la propria tenuta da allenamento (tuta, pantaloncini, calzettoni, parastinchi e scarpe da gioco).

I calciatori impossibilitati per seri e documentati motivi a rispondere alla suddetta convocazione, o a far parte della costituenda Rappresentativa, sono invitati a comunicare la loro indisponibilità alla Segreteria di questa Delegazione entro **sabato 11 maggio 2024** inviando una e-mail (con allegati) all'indirizzo comverbania@Ind.it.

Si ringrazia la società **SPORT GROUP e Juventus Domo** per la disponibilità della struttura.

2.2 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

GARA	CATEGORIA	DATO VARIATO
Gravellona San Pietro-Verbania	Under 14 9 ^a ritorno	Stadio: "Boroli" di Gravellona Toce
Omegna-Arona	Under 14 9 ^a ritorno	14 maggio, ore 19:45, stadio "Liberazione"
Bagnella-Voluntas Suna	Under 14 9 ^a ritorno	Campo: via Verta, Omegna
Arona-Gravellona S. Pietro	Trofeo Under 19 4 ^a ritorno	Orario di inizio: 16:30
Oleggio Castello-Fomarco	Trofeo Under 19 4 ^a ritorno	Orario di inizio: 10:00

2.3 RECUPERO GARE ATTIVITÀ DI BASE

Si indica che le gare non disputate dell'attività di base, rinviate per accordo tra società, devono essere recuperate non oltre il **31 maggio 2024**.

Il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia sportiva.

2.4 OPERATIVITÀ SEDE

Si rende noto che lunedì 13 maggio l'ufficio sarà chiuso e non operativo per tutto il giorno.

2.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA, ORNAVASSESE, VERBANIA OLYMPIA

2.6 ALLEGATI: COMUNICATI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

Le società della Delegazione VCO che svolgono attività anche con la Delegazione di Novara possono leggere notizie relative ai campionati cliccando sul link sotto riportato:

https://piemontevda.lnd.it/cu_47_novara_02_05_2024/

https://piemontevda.lnd.it/cu_48_novara_04_05_2024/

RISULTATI

TROFEO UNDER 19 PROV. LE -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R		
CASTELLETTESE	- ARONA CALCIO	0 - 1
(1) GRAVELLONA SAN PIETRO	- CIREGGIO	5 - 0

(1) - disputata il 04/05/2024

TROFEO UNDER 15 PROV. LE -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - R		
CREVOLESE A.S.D.	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - R		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	4 - 3
MERGOZZESE	- OLEGGIO CASTELLO	0 - 1
ORNAVASSESE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 6

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 7 Giornata - R		
BAGNELLA CALCIO 1972	- VARZESE	4 - 0
(1) STRESA VERGANTE	- ARONA CALCIO	1 - 2

(1) - disputata il 09/05/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 8 Giornata - R		
ARONA CALCIO	- BAGNELLA CALCIO 1972	1 - 2
S.FRANCESCO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	1 - 6
VARZESE	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0
VERBANIA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 0
VOLUNTAS SUNA	- STRESA VERGANTE	8 - 0

UNDER 12 FEMMINILE PRIMAV.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A		
CITTA DI BAVENO 1908 SSD	- UNION NOVARA	0 - 0

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
VARZESE SQ.B	- CREVOLESE A.S.D.	- R
(1) VOLUNTAS SUNA	- S.FRANCESCO	0 - 0

(1) - disputata il 07/05/2024

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
CANNOBIESE 1906	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0
MASERA	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
ORNAVASSESE	- STRESA VERGANTE	0 - 0
S.FRANCESCO	- VARZESE SQ.B	0 - 0
US PROVIGEZZO	- MERGOZZESE	0 - 0
VARZESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0

ESORDIENTI 1°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - VOLUNTAS SUNA	0 - 0	
(1) VERBANIA CALCIO - ORNAVASSESE	0 - 0	

(1) - disputata il 06/05/2024

ESORDIENTI 2°anno 9v9 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R		
BAGNELLA CALCIO 1972 - VERBANIA CALCIO	0 - 0	
(1) CITTA DI BAVENO 1908 SSD - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 0	
JUVENTUS DOMO - US PROVIGEZZO	0 - 0	

(1) - disputata il 03/05/2024

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO SQ.B - JUVENTUS DOMO	0 - 0	
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 - VERBANIA CALCIO	-	R
BAGNELLA CALCIO 1972 - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	-	R
CITTA DI BAVENO 1908 SSD - GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
STRESA VERGANTE - VARZESE	0 - 0	
VARZESE SQ.B - VOLUNTAS SUNA	0 - 0	

PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
BAGNELLA CALCIO 1972 - CITTA DI BAVENO 1908 SSD	0 - 0	
(1) FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
VERBANIA CALCIO - VERBANIA CALCIO SQ.B	0 - 0	
(1) VOLUNTAS SUNA - CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

(1) - disputata il 03/05/2024

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

TZ ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE	UN	8/A	29-04-24	CREVOLESE A.S.D.		VARZESE		R
		9/A	27-04-24	GRAVELLONA SAN PIETRO		US PROVIGEZZO		W
		9/A	08-05-24	VARZESE	SQ.B	CREVOLESE A.S.D.		R
		11/A	14-05-24	STRESA VERGANTE		US PROVIGEZZO		K
		11/A	16-05-24	VOLUNTAS SUNA		ORNAVASSESE		K

ZM PULCINI 2°anno 7v7 PRIMAV.-VCO

GIRONE	UN	9/A	27-04-24	GRAVELLONA SAN PIETRO		BAGNELLA CALCIO 1972		W
		9/A	11-05-24	VERBANIA CALCIO		VARZESE		K

ZT PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE	UN	9/A	13-05-24	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE		VARZESE	SQ.B	K
		9/A	27-04-24	VARZESE		VOLUNTAS SUNA		W
		9/A	09-05-24	VERBANIA CALCIO		CITTA DI BAVENO 1908 SSD		K
		10/A	04-05-24	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906		VERBANIA CALCIO		R
		10/A	04-05-24	BAGNELLA CALCIO 1972		FOMARCO DON BOSCO PIEVESE		R
		11/A	17-05-24	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE		STRESA VERGANTE		K
		11/A	11-05-24	GRAVELLONA SAN PIETRO		BAGNELLA CALCIO 1972		W

6V PRIMI CALCI 7 ANNI a4 PRIM-VCO

GIRONE	UN	6/A	09-05-24	VERBANIA CALCIO	SQ.B	GRAVELLONA SAN PIETRO		K
		8/A	09-05-24	VERBANIA CALCIO	SQ.B	CITTA DI BAVENO 1908 SSD		K
		10/A	14-05-24	VARZESE		JUVENTUS DOMO		K

8V PRIMI CALCI 8 ANNI a5 PRIM-VCO

GIRONE	B	6/A	28-04-24	CANNOBIESE 1906		GRAVELLONA SAN PIETRO		R
--------	---	-----	----------	-----------------	--	-----------------------	--	---

Legenda:

R	referto non pervenuto
W	rinvio per accordo
K	recupero programmato
D	delibera del Giudice sportivo

Le gare rinviate per accordo devono essere recuperate entro il 31 maggio 2024. In caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.

I referti mancanti devono giungere entro la disputa della gara successiva (ai sensi di quanto stabilito dal CU n° 1 SGS); in caso di inadempienza saranno adottati i provvedimenti previsti dal C.G.S.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal Rappr. AIA sig. Mauro Jodero ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO C11

GARE DEL 4/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/ 5/2024

EMPOLESI MAURO (CIREGGIO)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento non regolamentare nei confronti dell'allenatore avversario.

GALLI UMBERTO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento non regolamentare nei confronti dell'allenatore avversario.

TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO C11

GARE DEL 5/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MINOLA MATTEO (CREVOLESE A.S.D.)

TRISSINO ALESSANDRO (ORNAVASSESE)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO C11

GARE DEL 5/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERRETTI RICCARDO (VARZESE)

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO

GARE DEL 4/ 5/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 ORNAVASSESE

Per comportamento offensivo nei confronti dei dirigenti avversari, in risposta ad una loro contestazione al dirigente arbitro.

Euro 20,00 STRESA VERGANTE

Per accese contestazioni al dirigente arbitro, che tal motivo sospendeva temporaneamente la gara.

Euro 15,00 MASERA

Per mancata trasmissione delle distinte di gara, in allegato al referto (con recidiva).

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato ufficiale n° 41 del 3 maggio 2024 appariva una ammenda di € 10,00 a carico di Voluntas Suna (cat. Esordienti primo anno).

La prefata società il 3 maggio u.s. impugnava il provvedimento dichiarando di avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto. In seguito ad ulteriore controllo della corrispondenza telematica la doglianza di Voluntas Suna trovava riscontro, pertanto l'ammenda è revocata.

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Le ammende irrogate attraverso questo Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione al Comitato Regionale tramite bonifico bancario oppure in contanti presso la Sede della Delegazione.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 10 maggio 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TROFEO UNDER 19 PROVIN.LE -VCO

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTELLETTESE	STRESA VERGANTE	R	18/05/2024 17:00	776 MARIO ZUCCO - ERBA NATURALE	CASTELLETTO SOPRA TICINO	VIA VARALLO POMBIA, 12
CIREGGIO	ARONA CALCIO	R	18/05/2024 15:00	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO

TROFEO UNDER 15 PROVIN.LE -VCO

GIRONE UN - **RECUPERO 2** Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	OLEGGIO CASTELLO	R	15/05/2024 19:00	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	GRAVELLONA SAN PIETRO	R	18/05/2024 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	MERGOZZESE	R	19/05/2024 10:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
ORNAVASSESE	OLEGGIO CASTELLO	R	19/05/2024 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27

ESORDIENTI MISTI 9v9 PRIM-VCO-

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VOLUNTAS SUNA	ORNAVASSESE	A	16/05/2024 18:15	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE

PULCINI 1°anno 7v7 PRIM.-VCO-

GIRONE UN - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	STRESA VERGANTE	A	17/05/2024 18:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3



Roma, 6 maggio 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 67

Oggetto: Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2024

Oggetto: Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 2 maggio 2024 – Ulteriori chiarimenti in ordine al D. Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 – “Decreto Adempimenti” – Misure in materia di pagamento dei tributi, di comunicazioni obbligatorie e di servizi digitali –

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha completato i chiarimenti delle disposizioni contenute nel Decreto *Adempimenti* dell’8 gennaio 2024, in ordine: 1) alle semplificazioni relative al pagamento dei tributi, 2) alla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie, 3) al rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all’utilizzo di strumenti elettronici, 4) alla sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti.

Si riportano, di seguito, le disposizioni che più possono interessare le ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Semplificazioni relative al pagamento dei tributi

Pagamenti rateali dell’acconto e del saldo di imposte e contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate-

A decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, è differito dal mese di novembre al **16 dicembre** il termine ultimo entro il quale perfezionare la *rateizzazione* dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di acconto.

Tutti i contribuenti che intendono rateizzare il versamento delle imposte a saldo o in acconto devono corrispondere la rata mensile entro il **giorno 16 di ogni mese**, entro il quale va effettuato il pagamento delle rate successive alla prima.

Tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partiva IVA, possono avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento in sede concludente. A tal fine rileva la compilazione, all’interno del modello di versamento F 24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento sia il numero di rate prescelto (*ad es. 01/06*). Il piano di rateazione deve comunque concludersi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione.

La nuova normativa, pertanto, prevede che il contribuente che intende rateizzare i versamenti determina il numero di rate, di pari importo, di cui è possibile fruire non superiore al numero di mesi che intercorrono tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre (ad es. il termine di scadenza del pagamento IRPEF 2023, relativa alla dichiarazione presentata nell’anno 2024, è fissato al 30 giugno; ne consegue che il contribuente versa la prima rata entro il 30 giugno senza interessi e le sei rate successive, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il 16 dicembre 2024. La rata di agosto potrà essere versata entro il giorno 20 dello stesso mese.

Misure in materia di versamenti minimi di IVA e ritenute

L’art. 9 del Decreto *Adempimenti* riduce la frequenza dei versamenti periodici dovuti dai soggetti passivi IVA e dai sostituti d’imposta, relativamente alla liquidazione periodica dell’IVA e alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio, quando questi sono di importo poco significativo.

Per quanto riguarda i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli con cadenza trimestrale, in luogo del previgente limite di 25,82 euro, è innalzato l’**importo minimo a 100,00**

euro. Se non viene superato tale importo, l'imposta può essere versata insieme all'IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo.

Tuttavia, il versamento dell'IVA, anche se di importo inferiore a 100,00 euro va, comunque, effettuato entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

La disposizione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

Al riguardo, l'Agenzia fornisce due esempi.

Nel caso di soggetto passivo IVA, c.d. *"mensile"*, dalla cui liquidazione IVA nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60,00 euro, 10,00 euro, 20,00 euro e 40,00 euro, il soggetto in esame potrà versare l'importo dell'IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100,00 euro, congiuntamente all'importo di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo di 130,00 euro; ciò in quanto il cumulo IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

Nel caso di soggetto *"trimestrale"*, dalla cui liquidazione IVA del primo trimestre 2024 risulti un'imposta dovuta di 95,00 euro, tale importo potrà non essere versato entro il 16 maggio 2024 ma potrà essere versato congiuntamente all'IVA a debito del trimestre successivo, entro il 20 agosto 2024, qualora la somma complessiva dei due trimestri superi l'importo di 100,00 euro.

Analogha previsione viene introdotta per i sostituti d'imposta che operano le ritenute relative ai compensi sopra richiamati, fatta salva l'ipotesi che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre va comunque effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo indipendentemente dal suo ammontare.

Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti (art. 10 Decreto *"Adempimenti"*)

Sono stati introdotti due periodi di sospensione, nell'arco dell'anno, dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, la liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e le lettere di invito per l'adempimento spontaneo (c.d. *lettere di compliance*).

La sospensione riguarda il periodo dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre.

Durante detti periodi di sospensione è precluso all'Agenzia delle Entrate l'invio degli atti indicati in precedenza, salvo il caso in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità e urgenza tali da richiedere una deroga al regime di sospensione.

L'Agenzia precisa, a titolo esemplificativo, che possano costituire ipotesi di indifferibilità e urgenza:

-la situazione in cui sussiste pericolo per la riscossione, intendendosi come tali anche i casi in cui la mancata spedizione della comunicazione o notifica dell'atto pregiudichi il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti in materia di riscossione con conseguente rischio di compromettere il recupero delle somme dovute;

-l'invio di comunicazioni o atti che prevedono l'inoltro di una notizia di reato ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale (*specie per quanto riguarda gli omessi versamenti IVA e ritenute oltre le soglie di rilevanza penale*);

-l'invio di comunicazioni o atti destinati a soggetti sottoposti a procedure concorsuali, ai fini della tempestiva insinuazione nel passivo.

La sospensione estiva e invernale non riguarda gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

Rafforzamento dei servizi digitali e incentivi all'utilizzo di strumenti elettronici

L'Agenzia delle Entrate predisporrà un Modello unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia, al fine di abilitare gli intermediari stessi alla fruizione dei servizi *on line* offerti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Inoltre, è prevista un'implementazione dei servizi digitali esistenti e l'introduzione di nuovi servizi.

Al fine di evitare che il contribuente debba recarsi fisicamente presso gli Uffici dell’Agenzia, è previsto che siano messi a disposizione servizi digitali per: 1) potenziare i canali di assistenza a distanza; 2) consentire la registrazione delle scritture private; 3) consentire la richiesta e l’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia stessa; 4) consentire il confronto a distanza tra contribuente e Uffici dell’Agenzia nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo ed accertamento; 5) consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché di liquidazione dei tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate; 6) l’effettuazione di ulteriori adempimenti.

A tal fine saranno emanati uno o più provvedimenti da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai fini di un rafforzamento dei contenuti conoscitivi del **cassetto fiscale**, saranno messi a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall’Agenzia che li riguardano, compresi quelli riguardanti i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software.

Sono semplificate per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da effettuare mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito (*art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015*).

E’ prevista l’implementazione di soluzioni software che possono essere installate su un qualsiasi dispositivo (come quelli più evoluti di pagamento elettronico, denominati “*SmartPOS*”) e che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Viene così unificato, di fatto, lo strumento con cui l’esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.



COMUNICATO UFFICIALE N. 359
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 458/AA al n. 462/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 458/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 608 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Samuele SILVAGNI e della società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUELE SILVAGNI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 76, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso, senza provato e legittimo impedimento, preso parte all'attività della squadra della Rappresentativa Regionale Under 19, per la quale era stato convocato come da Comunicato Ufficiale n. 70 del Comitato Regionale Calabria del 24.11.2023, nei giorni 27.11.2023 per un raduno selettivo e 29.11.2023 per una gara amichevole presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro;

ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Samuele Silvagni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele SILVAGNI e dal Sig. Salvatore Rettura, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Samuele SILVAGNI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 459/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 740 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PINCIROLI e Francesco CELIENTO, e della società FC PRO VERCELLI 1892 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PINCIROLI, n.q. di Presidente del C.d.A. della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., dal 30/08/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 2, lett. b), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver consentito il rituale svolgimento dell'attività ispettiva al fine di poter esercitare la funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto del principio di corretta gestione; in particolare, nel corso della visita ispettiva programmata presso la sede della Società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. per il giorno 11 gennaio 2024, gli ispettori hanno evidenziato che: a) la Società nonostante i ripetuti solleciti aveva anticipato solo in minima parte la documentazione richiesta non consentendo, quindi, una preventiva analisi completa e organica della situazione economico-finanziaria; b) in sede di ispezione non si è reso reperibile il Segretario Generale della società con il quale in precedenza erano stati intrattenuti i contatti telefonici e l'Amministratore delegato ha reso noto che la documentazione richiesta non era disponibile per poter essere analizzata nel corso della giornata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

FRANCESCO CELIENTO, n.q. di Amministratore delegato della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., dal 30/08/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 80, comma 2, lett. b), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver consentito il rituale svolgimento dell'attività ispettiva al fine di poter esercitare la funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario e sul rispetto del principio di corretta gestione; in particolare, nel corso della visita ispettiva programmata presso la sede della Società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. per il giorno 11 gennaio 2024, gli ispettori hanno evidenziato che: a) la Società nonostante i ripetuti solleciti aveva anticipato solo in minima parte la documentazione richiesta non consentendo, quindi, una preventiva analisi completa e organica della situazione economico-finanziaria; b) in sede di ispezione non si è reso reperibile il Segretario Generale della società con il quale in precedenza erano stati intrattenuti i contatti telefonici e l'Amministratore delegato ha reso noto che la documentazione richiesta non era disponibile per poter essere analizzata nel

corso della giornata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

FC PRO VERCELLI 1892 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione a quanto previsto dall'art. 80 comma 2, lett. b delle NOIF;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PINCIROLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC PRO VERCELLI 1892 SRL, e dal Sig. Francesco CELIENTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CELIENTO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1892 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 460/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 545 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CHIAPPINO e Filippo CORREALE, e della società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO CHIAPPINO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Filippo Correale svolgesse, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “Esordienti 1° anno”, nonostante fosse privo della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FILIPPO CORREALE, dirigente tesserato per la società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2023–2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 militante nella categoria “Esordienti 1°anno”, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giorgio Chiappino e Filippo Correale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo CORREALE e dal Sig. Giorgio CHIAPPINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CHIAPPINO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo CORREALE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 461/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Diego MARINELLI e della società A.P.D. PICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO MARINELLI, iscritto nell'albo dei tecnici, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.P.D. Piccione, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Piccione - Montone disputata in data 17 marzo 2024 valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un'intervista resa in pari data e diffusa durante la trasmissione "Speciale Dilettanti" andata in onda sul canale "TEF Channel" e condivisa sulla piattaforma web "youtube", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del sopra indicato incontro; nel corso dell'intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: *"per me non è il nervosismo dei ragazzi perché sono quattro partite che ce lo tirano fuori il nervosismo perché secondo me l'arbitro oggi è stato scandaloso, nel senso che ha fischiato tutto dalla loro parte e degli episodi importanti li hanno dati tutti a loro. Siccome sento che tutte le domeniche si lamentano tutti gli allenatori ed io fino ad oggi degli arbitri non ho parlato e ne parlo oggi, sono quattro partite che secondo me gli episodi ce li danno tutti al rovescio. Dico solo gli ultimi domenica scorsa, due espulsioni dopo 18 minuti per niente, quando un guardalinee dice non è successo niente, l'arbitro ne manda fuori due e oggi due espulsioni dopo che l'11 di loro ha fatto quattro - cinque falli; al mio gli dice che ne ha fatti cinque ti mando fuori, il suo li ha fatti e non li hanno mandati fuori"*;

A.P.D. PICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Marinelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISTONI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.P.D. PICCIONE e dal Sig. Diego MARINELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di

squalifica per il Sig. Diego MARINELLI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PICCIONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 462/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Rodrigo DE OLIVEIRA, Mirco GIANFRANCESCHI, Massimiliano MARTINI, Matteo PIZZOTTI, della società A.S.D. Atletico Valmontone e della società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

RODRIGO DE OLIVEIRA, calciatore tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO all'epoca dei fatti, successivamente svincolato con decorrenza 3.11.2023 ed attualmente tesserato per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE con decorrenza dal 21.11.2023, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 33, 37, e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico, anche nel periodo in cui lo stesso risultava ancora tesserato per la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 -- 2024, nonché dagli artt. 33, 37 e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Segni calcio a 5 militante nel campionato Under 15, pur essendo tesserato dapprima con la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO (fino al 3.11.2023) e successivamente per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE (dal 21.11.2023), nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, 27, comma 2, e 92 delle N.O.I.F. per avere preso parte, quantomeno a partire dall'11 novembre 2023, in assenza del nulla osta della società per la quale era tesserato, ad allenamenti organizzati dalla società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE;

MIRCO GIANFRANCESCHI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall'inizio della stagione 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico al Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, nonostante quest'ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico, e nella consapevolezza che fino al 3.11.2023 lo stesso fosse anche tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFFERRO; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, 27, comma 2, e 92, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, che il Sig. Rodrigo De Oliveira partecipasse, quantomeno a partire dall'11 novembre 2023, ad allenamenti della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE pur nella consapevolezza che lo stesso fosse ancora tesserato per la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFFERRO;

MASSIMILIANO MARTINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dell'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile, nonché dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 al Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39, del Regolamento del Settore

Tecnico, e pur essendo lo stesso tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO fino al 3.11.2023, e per la A.S.D. ATLETICO VALMONTONE dal 21.11.2023; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e dall'art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 al sig. Matteo Pizzotti, pur non essendo quest'ultimo tesserato ed essendo comunque sprovvisto della qualifica di allenatore;

MATTEO PIZZOTTI, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F., dall'art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024, nonché dagli artt. 33, 37 e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, pur non essendo tesserato per tale società in quanto svincolato con decorrenza dal 30.6.2023, ed essendo comunque sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Mirco GIANFRANCESCHI e Rodrigo DE OLIVEIRA all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Massimiliano MARTINI all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Matteo PIZZOTTI ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirco FRANCESCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, dal Sig. Massimiliano

MARTINI in proprio e, per conto della società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, e dai Sig.ri Rodrigo DE OLIVEIRA e Matteo PIZZOTTI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mirco GIANFRANCESCHI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano MARTINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo PIZZOTTI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, di € 500 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina